



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DI ATENEO DEI MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Emanato con D.R. n. 239 del 24 aprile 2009



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
TITOLO II – CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO	3
Art. 2 – Principi generali e finalità	3
Art. 3 – Proposte di istituzione dei master	3
Art. 4 – Procedura di istituzione e attivazione dei master	4
Art. 5 – Attivazione edizioni successive	4
Art. 6 – Valutazione dei risultati e copertura del disavanzo	4
Art. 7 – Collaborazioni con enti esterni	5
Art. 8 – Master in convenzione con altre Università.....	5
Art. 9 – Organi del Master.....	5
Art. 10 – Requisiti di ammissione	6
Art. 11 – Bando di concorso	6
Art. 12 – Durata e crediti formativi universitari.....	6
Art. 13 – Frequenza alle attività del master	7
Art. 14 – Contribuzione ed eventuali agevolazioni	7
Art. 15 – Attività didattiche ed emolumenti	7
Art. 16 – Quote di gestione	7
Art. 17 – Rilascio del diploma di master universitario.....	8
TITOLO III - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE	8
Art. 18 - Finalità.....	8
Art. 19 – Proposta di attivazione e coordinamento	8
Art. 20 – Accesso e durata	8
Art. 21 – Certificazione.....	9
Art. 22 – Quote di gestione	9
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 23 – Entrata in vigore	9
Art. 24 – Norme transitorie.....	9
Art. 25 – Norme finali	9



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e l'attivazione:
 - a) dei corsi previsti dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, in particolare dall'art. 3, comma 9, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario;
 - b) dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, previsti dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione.

TITOLO II – CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Art. 2 – Principi generali e finalità

1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di master universitari di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master di primo o secondo livello dell'Università degli Studi di Trento" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con DR n. 303 del 05.06.2008 nonché in base alle disposizioni che seguono.
3. I master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e sono finalizzati a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali.

Art. 3 – Proposte di istituzione dei master

1. L'istituzione dei master è proposta dalle Strutture Didattiche dell'Ateneo singolarmente o per aggregazione.
2. La proposta di istituzione deve essere preventivamente approvata dalla/e Struttura/e didattica/e di riferimento che ne verifica/no la congruità e la compatibilità didattica anche in rapporto ai corsi di studio attivati.
3. La proposta di istituzione di un master deve contenere:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) il livello;
 - c) gli obiettivi formativi;
 - d) gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - e) l'anno accademico di attivazione;
 - f) la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso (se Ente esterno, tramite convenzione);
 - g) i componenti del Consiglio Direttivo e, ove previsto, del Comitato Scientifico e il Direttore;
 - h) l'indicazione degli eventuali enti coinvolti e la forma di coinvolgimento;
 - i) la durata del master;
 - j) il numero minimo di iscritti per attivare il corso nonché il numero massimo di posti disponibili;
 - k) l'ammontare dei contributi d'iscrizione, stabilito in conformità a quanto disposto all'art. 14, comma 1 del presente regolamento;
 - l) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
 - m) l'elenco dei docenti coinvolti nelle attività didattiche del master;
 - n) il totale dei crediti che si conseguono al termine del corso;
 - o) la ripartizione dei crediti fra le attività di didattica frontale (con l'indicazione specifica dei moduli, il relativo settore scientifico/disciplinare, le ore e i crediti corrispondenti) e le attività pratiche (esercitazioni, tirocinio/stage, laboratorio, seminari e studio individuale);
 - p) i requisiti di ammissione;



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

- q) le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie ai fini dell'acquisizione dei crediti e della prova finale o altra tipologia di prova conclusiva;
- r) il piano economico preventivo da cui risulti l'autofinanziamento del corso e l'eventuale sostegno economico da parte della/e Struttura/e didattica/e di riferimento;
- s) eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni;
- t) le modalità di autovalutazione previste;
- u) in allegato il Regolamento didattico del Master che indica, tra l'altro: gli obiettivi formativi, le modalità di ammissione, il quadro generale delle attività formative specificandone i relativi crediti, le modalità di svolgimento e di valutazione delle attività formative e della prova finale.
- v) in allegato eventuali convenzioni o lettere d'intenti con enti esterni nel caso in cui sia previsto che l'attivazione del Master abbia luogo in collaborazione con enti esterni.

Art. 4 – Procedura di istituzione e attivazione dei master

- 1. Le proposte d'istituzione sono sottoposte al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che valuta la sussistenza dei parametri quantitativi del corso così come indicati all'art. 12 del presente regolamento.
- 2. Acquisito il parere del Nucleo di valutazione, il Senato Accademico delibera l'istituzione del Corso di master nonché la contestuale attivazione.

Art. 5 – Attivazione edizioni successive

- 1. Qualora si intenda richiedere l'attivazione di un Corso di master che sia già stato valutato ed attivato negli anni accademici precedenti, sarà necessario presentare una proposta di riedizione seguendo l'iter di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento solo nel caso in cui sia prevista l'introduzione di modifiche sostanziali alla struttura del corso rispetto a quanto indicato nella proposta di istituzione.
- 2. Per modifiche sostanziali si intendono principalmente le variazioni riguardanti:
 - a) gli obiettivi formativi
 - b) il Livello del Master (primo o secondo)
 - c) il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master
 - d) la variazione della/e struttura/e didattica/che proponente/i
 - e) la variazione della struttura cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.
- 3. Per l'attivazione delle edizioni successive è comunque necessaria l'approvazione del piano economico preventivo da parte della/e Struttura/didattica/e proponente/i nell'ambito del processo di budget.
- 4. Il Corso di master che nell'edizione precedente ha registrato un disavanzo nel bilancio consuntivo, può essere riproposto qualora il piano economico preventivo relativo alla nuova edizione dimostri l'equilibrio finanziario dell'intera iniziativa pluriennale.

Art. 6 – Valutazione dei risultati e copertura del disavanzo

- 1. Concluso il corso, il Direttore redige una relazione delle attività svolte comprensiva, oltre che del rapporto di autovalutazione di cui all'art. 9, comma 4, di un bilancio consuntivo, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto al quello preventivo. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla/e Struttura/e didattica/che di riferimento o, se presente, dall'Ente che gestisce il Corso di master.
- 2. Dopo essere stata approvata dal Consiglio Direttivo, la relazione, comprensiva del bilancio consuntivo, viene trasmessa alla/e Struttura/e didattica/e di riferimento per la formulazione di eventuali osservazioni e successivamente al Senato Accademico.
- 3. Il Senato Accademico è chiamato a esprimere un parere anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo sulla base dei seguenti parametri/indicatori:
 - a) la rilevazione dei giudizi dei partecipanti sui singoli insegnamenti e da parte di chi ha conseguito il titolo in edizioni precedenti;
 - b) l'analisi del *placement*;
 - c) l'effettivo grado di autofinanziamento, risultante dal bilancio consuntivo.
- 4. Dopo tre edizioni del Corso di Master, il Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 7 – Collaborazioni con enti esterni

1. I Corsi di master possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di Enti/Soggetti esterni previa stipula di apposita convenzione.
2. La gestione amministrativa e contabile del master può essere affidata all'Ente/Soggetto esterno convenzionato, al quale può essere trasferita quota delle entrate a copertura dei costi sostenuti.

Art. 8 – Master in convenzione con altre Università

1. Ai sensi dell'art 3, comma 10 del DM 270/2004, l'Università degli Studi di Trento può rilasciare Master universitari anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.
2. I Master in collaborazione con altri Atenei devono essere attivati per mezzo di un accordo quadro tra le Università partners che definisca:
 - a) la tipologia del titolo che può essere rilasciato (doppio, multiplo o congiunto) in riferimento alle rispettive normative nazionali;
 - b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché di rilascio del/i titolo/i;
 - c) i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati;
 - d) le politiche di mobilità degli studenti e dei docenti;
 - e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati;
 - f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al corso di Master;
 - g) gli standard di qualità delle iniziative e le modalità di monitoraggio;
 - h) le sedi didattiche del Corso di master.
3. Il Consiglio Direttivo e il corpo docente deve essere costituito da docenti appartenenti a tutte le Università partner, secondo quanto previsto dalla convenzione.

Art. 9 – Organi del Master

1. Sono organi dei master: il Direttore, il Consiglio Direttivo e, se previsto, il Comitato Scientifico.
2. Il Direttore è nominato dal Rettore entro trenta giorni dalla delibera di cui all'art. 4, comma 2, su proposta della/e Struttura/e didattica/e proponente/i tra i professori di ruolo che prestano servizio presso l'Università degli Studi di Trento.
3. Nel caso di Master attivati in collaborazione con altri Atenei il Direttore può essere un professore di altra Università che coopera alla realizzazione del programma. In questo caso è prevista la nomina di un Vicedirettore tra i professori di ruolo dell'Università degli Studi di Trento.
4. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) è responsabile del budget;
 - d) gestisce il corso nei suoi aspetti operativi;
 - e) predispone la relazione conclusiva ed il rapporto di autovalutazione e la sottopone al Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è indicato dalla/e Struttura/e didattica/che di riferimento ed è composto da almeno cinque membri. Qualora il Corso di master sia realizzato in collaborazione con enti esterni può includere anche esperti, ma la maggioranza dei componenti deve essere comunque rappresentata da docenti di ruolo dell'Università di Trento, che svolgano attività didattica nel master.
6. Nel caso di programmi realizzati in collaborazione con altri Atenei possono farne parte anche docenti in servizio presso altre Università, anche estere, e il numero dei componenti per ogni università partner è stabilito dagli specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.
7. Il Consiglio Direttivo:
 - a) approva il Regolamento del Corso di master;
 - b) provvede alla programmazione delle attività formative, individuandone i docenti e ove necessario i tutors per gli studenti, definisce le modalità di espletamento delle procedure selettive, i criteri delle verifiche periodiche e della prova finale o altra tipologia di prova conclusiva;
 - c) dichiara l'idoneità o meno dei titoli accademici conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione alla selezione del Corso di master cui il candidato intende partecipare;



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

- d) delibera la nomina della Commissione incaricata della valutazione dei candidati, composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori, cui possono essere aggiunti soggetti di comprovata qualificazione scelti nell'ambito degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - e) delibera la nomina della Commissione giudicatrice per l'esame finale, o altra tipologia di prova conclusiva, composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori del Consiglio Direttivo stesso, cui possono essere aggiunti altri docenti nonché soggetti di comprovata qualificazione scelti nell'ambito degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del presente regolamento.
8. Il Comitato Scientifico, ove previsto, è indicato dalla/e Struttura/e didattica/che di riferimento all'atto della presentazione della proposta di istituzione del master; definisce le linee strategiche del master e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. I master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
 - titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99);
 - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo, ai soli fini dell'iscrizione al Corso.
2. I master universitari di secondo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99;
 - titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo ai soli fini di iscrizione al Corso.
3. Può essere consentita l'iscrizione "con riserva" agli studenti laureandi per i quali la verifica finale o la discussione della tesi sia successiva all'inizio del Corso di master stesso a condizione che ciò non pregiudichi la partecipazione con profitto alle attività del master.

Art. 11 – Bando di concorso

1. Per la partecipazione ai corsi di master universitari, l'Ateneo emana, con decreto rettorale, appositi bandi che prevedono:
 - a) la denominazione, la durata, la sede del corso ed il numero dei posti disponibili;
 - b) le attività formative previste e il numero totale dei crediti necessari per il conseguimento del titolo;
 - c) i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;
 - d) i termini e le modalità di iscrizione;
 - e) l'importo dei contributi per l'iscrizione e le modalità di pagamento, nonché le eventuali borse di studio messe a disposizione;
 - f) la data di inizio e di fine corso;
 - g) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso.

Art. 12 – Durata e crediti formativi universitari

1. La durata dei Corsi di Master di primo e di secondo livello è di norma annuale. Non può essere prevista una durata inferiore a nove mesi, né una durata superiore a diciotto, salvo diverse disposizioni concordate in caso di convenzioni interuniversitarie.
2. Le ore di attività didattica frontale devono essere pari almeno al 10% della quantità (espressa in ore) di lavoro di apprendimento richiesta allo studente per l'acquisizione dei crediti previsti dal Corso di master.
3. Per i crediti acquisiti a fronte di attività didattica frontale il rapporto ore d'aula/credito non può essere inferiore a 4 e le attività didattiche devono essere distribuite di norma, nell'arco temporale di almeno quattro mesi.
4. Le attività didattiche che prevedono l'acquisizione di crediti formativi universitari mediante attività didattica frontale o equivalente, devono essere coperte per almeno il 50% da docenti universitari.



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 13 – Frequenza alle attività del master

1. L'iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un qualsiasi altro corso di studio.
2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività previste durante il corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza, di norma, non inferiore al 70% della durata complessiva del corso.
3. È possibile partecipare all'intero Master, limitatamente alla didattica frontale, in qualità di uditori. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ex art. 10 del presente regolamento e al termine del corso può essere rilasciato un attestato di frequenza.
4. Il contributo di iscrizione ad un master non è restituibile. Il Direttore del master, può accogliere, in via eccezionale, domande di rimborso parziale dei contributi di iscrizione giustificate dalla sopravvenienza di impreviste e documentate cause di forza maggiore, che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il rimborso non potrà comunque superare il 60% della contribuzione complessiva prevista. Non possono comunque essere accolte domande di rimborso qualora si sia svolto più di un terzo delle attività formative.

Art. 14 – Contribuzione ed eventuali agevolazioni

1. L'ammontare minimo e massimo del contributo per l'iscrizione ai Corsi di master è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e può essere annualmente ridefinito.
2. Tenendo conto dei vincoli di cui al precedente comma, la/e Struttura/e didattica/e di riferimento definisce/no l'importo da versare e l'eventuale rateizzazione.
3. Ai frequentanti il master in qualità di uditori, può essere richiesto il pagamento di un contributo comunque non superiore al 70% rispetto a quello degli allievi ordinari.
4. Possono essere previste borse di studio ed altre agevolazioni per gli iscritti meritevoli.
5. L'assegnazione delle borse di studio e delle altre agevolazioni è effettuata dal Direttore del corso, sulla base della graduatoria di merito formata in occasione della selezione per l'ammissione.

Art. 15 – Attività didattiche ed emolumenti

1. Gli incarichi di docenza nel master sono affidati a professori e ricercatori dell'Università Trento, con il nulla-osta della Facoltà di appartenenza compatibilmente con i compiti loro affidati in sede di programmazione didattica, oppure conferiti a professori e ricercatori di altre Università. Possono svolgere attività didattica nei master anche esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico.
2. All'assegnazione degli insegnamenti e al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il Consiglio Direttivo.
3. Lo svolgimento di attività didattica nei master e l'assolvimento delle funzioni di Direttore del Corso da parte di docenti in servizio presso l'Ateneo possono costituire adempimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto stabilito dalle linee guida di ateneo sul carico didattico.
4. A fronte delle ore svolte dai docenti nell'ambito del Master e che rientrano negli adempimenti dei loro compiti istituzionali all'interno dell'Università di Trento, la Facoltà di afferenza del docente può richiedere al Master stesso il riconoscimento del relativo compenso.
5. La corresponsione dei compensi dovuti a docenti dell'Università di Trento viene effettuata previa verifica dell'assenza di disavanzi nel bilancio consuntivo del master previsto ex art. 6, comma 1 del presente regolamento.
6. La misura dei compensi attribuibili ai docenti è definita dal Senato Accademico che può stabilire un importo minimo e massimo.

Art. 16 – Quote di gestione

1. La quota da destinare alle spese generali di Ateneo è pari al 10% delle entrate derivanti dal contributo a carico degli iscritti e da eventuali erogazioni finalizzate all'attivazione e allo svolgimento del master da parte di soggetti esterni.
2. Qualora le attività previste nell'ambito del master si svolgano in altra sede, sulla base di convenzioni con strutture esterne, non è prevista alcuna quota a favore dell'Università di Trento.



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 17 – Rilascio del diploma di master universitario

1. La prova finale o altra tipologia di prova conclusiva si svolge davanti alla commissione di cui all'art. 9, comma 7 lett. e) del presente regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale o altra tipologia di prova conclusiva per il conseguimento del titolo fino ad un massimo di quattro mesi oltre la conclusione del corso. In caso di mancato superamento della prova finale può esserne prevista la ripetizione una sola volta. L'ulteriore appello deve aver luogo non oltre i otto mesi oltre la conclusione del corso.
3. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo la prova finale è riconosciuto il titolo di master universitario di primo o secondo livello.
4. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del Rettore, del Direttore del Corso e del Direttore Generale, con la riproduzione delle relative firme.
5. Nel caso di corsi di master realizzati in collaborazione con altre università, il diploma riporta il titolo rilasciato dalle istituzioni che vi partecipano in riferimento alla rispettiva normativa nazionale.

TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 18 - Finalità

1. L'Ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento e di alta formazione (in seguito denominati: "corsi") che, provvedano allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore in ambiti scientifici e professionali.

Art. 19 – Proposta di attivazione e coordinamento

1. Le proposte di attivazione dei corsi devono indicare gli obiettivi anche in relazione al particolare settore al quale si riferiscono.
2. Le proposte sono avanzate dalle Strutture Didattiche dell'Ateneo singolarmente o per aggregazione, anche su iniziativa di Dipartimenti, e sono approvate dal Senato Accademico.
3. Le attività di coordinamento e la gestione didattica di ciascun corso sono svolte da un Coordinatore.
4. Ciascuna proposta di attivazione deve indicare:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei Docenti;
 - c) il progetto generale di articolazione delle attività formative del corso nonché gli obiettivi del corso;
 - d) la sede e la durata del corso;
 - e) l'eventuale numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione, nonché l'eventuale numero massimo di partecipanti;
 - f) le eventuali modalità di selezione dei partecipanti;
 - g) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - h) il piano economico, da cui risulti l'autofinanziamento del corso e l'eventuale sostegno economico da parte della/e Struttura/e didattica/e di riferimento. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo;
 - i) gli eventuali enti e soggetti esterni che collaborano a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - j) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli.

Art. 20 – Accesso e durata

1. L'iscrizione ai corsi è riservata:
 - a) a coloro i quali abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica/magistrale);
 - b) a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui alla precedente let. (a, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso.
2. I corsi hanno durata non superiore a dodici mesi.



Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari di I e di II livello e di Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 21 – Certificazione

1. A conclusione dei corsi, agli iscritti che a giudizio del Collegio dei Docenti abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti, è rilasciato a cura del Coordinatore del corso e del/i Responsabile/i della Struttura/e didattica/e proponente/i un attestato di partecipazione.

Art. 22 – Quote di gestione

1. La quota da destinare alle spese generali di Ateneo è pari al 10% delle entrate derivanti dal contributo a carico degli iscritti e da eventuali erogazioni finalizzate all'attivazione e allo svolgimento del Corso da parte di soggetti esterni.
2. Qualora le attività previste nell'ambito del Corso di Perfezionamento si svolgano in altra sede, sulla base di convenzioni con strutture esterne, non è prevista alcuna quota a favore dell'Università di Trento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "Regolamento per l'attivazione di master di I e II livello" emanato con D.R. 800 del 08/11/2004.

Art. 24 – Norme transitorie

1. A partire dall'a.a. 2009/2010, per la reiterazione di un Corso di master attivato negli anni accademici precedenti all'emanazione del presente regolamento, deve essere comunque presentata una proposta di rinnovo seguendo l'iter di cui agli artt. 3 e 4 a prescindere dall'introduzione o meno di modifiche sostanziali alla struttura originaria del corso.

Art. 25 – Norme finali

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Eventuali deroghe al presente regolamento relative ai Master in convenzione con altre università italiane o straniere sono soggette all'approvazione del Senato Accademico.